



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP

RITO GUP
AULA GIP - PZ0004

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 30

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2802/24 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2071/24 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 22

UDIENZA DEL 24/10/2025

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2025611214086

Esito: RINVIO AL 28/10/2025 09:30

TRIBUNALE DI POTENZA
UFFICIO G.I.P.

27 OTT. 2025

DEPOSITATO

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

No table of contents entries found.

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP
RITO GUP

Procedimento penale n. 2071/24 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.

Udienza del 24/10/2025

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 22 –

GIUDICE - Chiamiamo il processo numero 2071/24 R.G., a carico di Riva Nicola + 22. Riva Nicola, libero, assente, di fiducia Avvocato Pasquale Annicchiario che è presente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Buongiorno. Presente.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno. Riva Fabio Arturo, libero assente, di fiducia Avvocato Luca Perrone.

AVVOCATO L. PERRONE – Buongiorno Giudice.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno a lei. Presente. Capogrosso Luigi, assente, di fiducia Avvocato Vincenzo Vozza.

AVVOCATO V. VOZZA – Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE - Presente. Andelmi Marco, libero, assente, di fiducia Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO – Giudice, sono assenti. Lo devo dire al microfono?

GIUDICE F. VALENTE – Sì, quando ci sono deleghe, sempre al microfono.

AVVOCATO – Sono assenti entrambi i colleghi, li sostituisco io. Avvocato Renato Laviani per delega orale. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Cavallo Angelo, libero, assente, di fiducia Avvocati Francesco Centonze e Ludovica Beduschi.

AVVOCATO C. URSO – Sì, Giudice, sostituisco i colleghi. Lo dico al microfono. Sostituisco i colleghi. Avvocato Carmine Urso, con delega orale, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Di Maggio Ivan, libero, assente, di fiducia Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Paolo Maria Caccialanza.

AVVOCATO C. URSO – Lo stesso. Sì, Giudice, avvocato Carmine Urso in sostituzione. E le dico anche per le altre posizioni che i colleghi avranno in seguito dell'appello: sia Centonze/Beduschi sia Caccialanza/Baccaredda.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. De Felice Salvatore, libero, assente, di fiducia Avvocati Luca Siriotti e Leonardo Lanucara.

AVVOCATO R. LAVIANI – Assenti, sostituiti per delega orale dall'Avvocato Renato Laviani.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. D'Alò Salvatore, di fiducia Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Francesco Centonze. Avvocato Urso che è presente, per delega. Perli Francesco, libero, assente, di fiducia Avvocati Giorgio Gallico e Guido Camera. Avvocato Roccanova immediatamente reperibile, 97 quarto comma, per questi due difensori, Gallico e Camera, che sono assenti. Ferrante Bruno, libero, assente, di fiducia Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco. Sempre Avvocato Laviani?

AVVOCATO R. LAVIANI – Come sopra. Sì, grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Colucci Antonio, libero, assente, di fiducia Avvocato Vito Ippedico, assente. 97, quarto comma, Avvocato Antonio Roccanova immediatamente reperibile. Giovinazzi Cosimo, libero, assente, di fiducia Avvocato Egidio Albanese. Avvocato Albanese assente. 97, quarto comma, Avvocato Roccanova immediatamente reperibile. Dinoi Giuseppe, libero, assente, Avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi, di fiducia entrambi, assenti. Avvocato Roccanova, 97, quarto comma, immediatamente reperibile. Raffaelli Giovanni, libero, assente, di fiducia Avvocato Savino Murro, assente. 97, quarto comma, Avvocato Roccanova. Ceriani Alfredo, di fiducia Avvocato Gaetano Melucci.

AVVOCATO G. MELUCCI – Presente.

GIUDICE F. VALENTE – Presente.

AVVOCATO – Buongiorno, Giudice.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno a lei. Rebaioli Giovanni, libero, assente, di fiducia Avvocati Daniele Convertino e Matteo Danieli, presenti entrambi.

AVVOCATO – Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE - Buongiorno a voi. Pastorino Agostino, assente, di fiducia Avvocati Carmine Urso e Gaetano Melucci, presenti entrambi. Bessone Enrico, libero, assente, di fiducia Avvocati Melucci e Vozza, presenti entrambi. Liberti Lorenzo, libero, assente, di fiducia Avvocato Carlo Raffo, assente. 97, quarto comma, Avvocato Roccanova

immediatamente reperibile. Vendola Nicola, libero, assente, Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello di fiducia, assente. 97, quarto comma, Avvocato Antonio Roccanova. Ilva S.p.A., in persona dei Commissari Straordinari assenti, di fiducia Avvocati Angelo Loreto e Filippo Dinacci.

AVVOCATO A. LORETO – Buongiorno Giudice, presente.

GIUDICE F. VALENTE – Quindi l'Avvocato Loreto è presente.

AVVOCATO A. LORETO – Sì, anche in sostituzione del Professor Dinacci. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Partecipazioni Industriali S.p.A., in persona del Curatore Speciale che è assente, di fiducia Avvocato Francesco Paolo Garzone.

AVVOCATO R. LAVIANI – Che è assente. Delega scritta in atti, Avvocato Renato Laviani. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Riva Forni Elettrici S.p.A., Legale Rappresentante assente, Avvocati Pasquale Annicchiarico e Carlo Enrico Paliero.

AVVOCATO C.E. PALIERO – Presente.

GIUDICE F. VALENTE – Presente anche l'Avvocato Paliero, oltre che l'Avvocato Annicchiarico. Parti Civili. Legambiente Circolo di Taranto APS, Avvocato Eligio Curci, Foro di Taranto, assente. Di Maggio Vincenzo, Palma Rosa e Stefania, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio. Assenti sia Parti Civili che difensore. CGIL, Avvocato Massimo Di Celmo, assente. Costituiti Parti Civili da numeri 6 a 21 del verbale, Avvocato Annalisa Montanaro, assente. Da 22 a 26, Avvocato Orazio Cantore, assente. CGIL e FIOM CGIL, Avvocato Massimiliano Del Vecchio, assente anch'egli. Europa Verde, Avvocato Anna Marigiò, assente. Da 30 a 34, Avvocato Luigi Esposito.

AVVOCATO A. GUARINI – Assente. Per delega orale Avvocato Alessandra Guarini, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Associazione Contramianto ed altri rischi ONLUS, Avvocato Ezio Bonanni.

AVVOCATO A. GUARINI – Assente. Per delega orale Avvocato Alessandra Guarini, grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Da 36 a 52, Avvocato Carlo Rienzi.

AVVOCATO A. GUARINI – Avvocato Guarini per delega.

GIUDICE F. VALENTE – CODACONS e Articolo 32, Avvocato Giuliano Leuzzi.

AVVOCATO A. GUARINI – Avvocato Guarini per delega.

GIUDICE F. VALENTE – I.N.A.I.L., Avvocato Eleonora Coletta.

AVVOCATO A. GUARINI – Avvocato Guarini per delega.

GIUDICE F. VALENTE - Cassetta Emanuele, Avvocato Andrea Mancini, assente. Cittadinanzattiva APS e Fraganelli Anna, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, assente. Ministero dell'Ambiente e Ministero della Salute, Avvocatura Distrettuale. Per l'Avvocatura non è comparso nessuno. D'Alessandro Antonio, Avvocato Cosimo

Antonicelli, assente. Parti Civili da 61 a 69, Avvocato Antonietta Ricci.

AVVOCATO A. GUARINI – Avvocato Alessandra Guarini per delega.

GIUDICE F. VALENTE - Da 70 a 78, Avvocato Gianluca Vitale.

AVVOCATO A. GUARINI – Avvocato Guarini per delega.

GIUDICE F. VALENTE – Da 79 ad 82, Avvocato Lorenza Della Pepa.

AVVOCATO A. GUARINI – Avvocato Guarini per delega.

GIUDICE F. VALENTE – Comune di Crispiano e Comune di Statte, Avvocato Martino Bruno, assente. WWF Italia, Avvocato Massimo Maria Molinari.

AVVOCATO A. GUARINI – Avvocato Guarini per delega. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – FIM-CISL, UST CISL, URS CISL, Avvocato Giuseppe Iaia, assente. ASL Taranto, Avvocato Sebastiano Flora che è presente, vedo.

AVVOCATO S. FLORA – Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno a lei. De Nicola Antonio e D'Addario Angelo, Avvocato Giuseppe Vendegna.

AVVOCATO A. GUARINI – Avvocato Alessandra Guarini per delega. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Altamarea contro l'Inquinamento, Avvocato Leonardo La Porta, assente. ANMIL, Avvocato Maria Luigia Tritto, assente. Da 94 a 101, Avvocato Anna Murianna, assente. Legambiente Nazionale, Avvocato Eligio Curci, assente. FIOM CGIL, Avvocato Simone Sabattini, assente. Malecore Gaetano, Avvocato Andrea Silvestre, assente. Comune di Taranto, Avvocato Orlando Rosario. Avvocato Guarini, lei è per l'Avvocato Rosario?

AVVOCATO A. GUARINI – Sì, chiedo scusa. Grazie. Per delega orale, Avvocato Guarini.

GIUDICE F. VALENTE – Okay. Regione Puglia, Avvocato Enrico Dellino.

AVVOCATO S. FLORA – Sostituito per delega orale dall'avvocato Sebastiano Flora, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – De Filippis Vito, Avvocato Daniele De Angelis.

AVVOCATO D. DE ANGELIS – Presente.

GIUDICE F. VALENTE – Che è presente, buongiorno. Provincia di Taranto, Avvocato Giuseppe Sernia, assente. Da 109 a 112, Avvocato Fulvio Giovanni Saracino, assente. Associazione Nazionale Peacelink e Peacelink "nodo di Taranto", Avvocato Filiberto Catapano Minotti, assente. Parti Civili da 115 a 131, Avvocato Fabrizio Lamanna, assente. Da 132 a 145, Avvocato Silvestre Andrea, assente. Società Cooperativa "La Sciaia", Avvocato Salvatore Maggio, assente. Da 147 a 150, Avvocato Eliana Baldo, assente. Da 151 a 156, Avvocato Leonardo La Porta, assente. Costituite le Parti, veniva per il prosieguo della discussione dell'Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ci siamo organizzati che interviene prima il Professor Paliero e poi io. Grazie.

AVVOCATO C.E. PALIERO – Buongiorno, signor Giudice. La società Riva Forni Elettrici è qui imputata al capo QQ) per gli illeciti amministrativi di cui agli Articoli 24, 25 e 25 undecies.

Anticipo quelle che saranno le mie richieste, cioè la mia richiesta sarà quella di una sentenza di esclusione della responsabilità di Riva Forni Elettrici, ex Articolo 66 del decreto legislativo, per insussistenza dell'illecito amministrativo di cui risulta imputata.

Come mai Riva Forni Elettrici si trova nella posizione, appunto, nella quale si trova in questo procedimento? A mio avviso, l'anticipo subito, per una sorta di abbaglio genetico di questo procedimento, perché, benché citata nel capo di imputazione, solo evocata in realtà, all'interno di una parentesi, Ilva Riva Fire... "dalla quale, in data 19/12/2012, veniva parzialmente scissa Riva Forni Elettrici S.p.A." E' l'unico cenno che nel capo di imputazione si riferisce a Riva Forni Elettrici. Tuttavia risulta imputata per l'illecito amministrativo e, nel precedente processo annullato di Taranto, è stata condannata. Imputata, poi condannata a pena pecuniaria e, addirittura, alla confisca. Dico "addirittura" perché, poi tornerò su questo argomento, la pena della confisca non è neppure mai prevista, in nessun caso, per l'ipotesi di scissione, quindi nell'ambito dell'istituto della scissione.

La mia discussione verterà quindi, necessariamente, per l'individuazione... all'individuazione dello statuto processuale, per connessione ovviamente sostanziale, di Riva Forni Elettrici in questo processo.

Si tratta di una scissione, evidentemente siamo nell'ambito di una scissione, questo – come dire? - ovviamente è un dato obiettivo, precisato dallo stesso capo di imputazione, istituto civilistico che si inserisce nella disciplina di trasformazione societaria, per la quale il decreto... alla quale il decreto legislativo dedica una sezione, la Sezione Seconda del capo secondo del decreto, individuando una normativa speciale e eccezionale rispetto alla disciplina generale.

Riguardo alla vicenda della scissione, come questa scissione è stata sviluppata, che caratteristiche ha, che caratteristiche ha avuto, entrerà nel dettaglio il collega. Il mio collega, appunto, si occuperà di questo aspetto nella sua complessità.

Io qui, in limine, vorrei però anticipare due elementi caratterizzanti della scissione che ha riguardato Riva Forni Elettrici. Si è trattato di una scissione parziale, non è stato trasferito il ramo... Non è stato trasferito il ramo di attività. Uso i termini che impiega il Legislatore del 2001: il ramo di attività nell'ambito della quale il reato è stato commesso. Preciso questi due punti perché sono assolutamente fondamentali per individuare il regime che si può applicare in questo contesto alla società che qui risulterebbe imputata e che in anticipo non aveva alcun titolo per essere imputata.

Il tema allora è: qual è lo statuto di un ente beneficiario di scissione nel Sistema 231? Di questo dovrò necessariamente trattare.

Ai fenomeni di trasformazione societaria, come lei ben sa, signor Giudice, il decreto del 2001 dedica un compendio di norme, sia processuali che... sia sostanziali che processuali, che costituiscono all'interno del Sistema 231 un subsistema, un vero e proprio sistema nel sistema, un subsistema chiuso – ripeto - che deroga, fa eccezione alle regole generali che riguardano l'imputazione dell'illecito de societate.

Dal punto di vista sostanziale, la Sezione Seconda del capo secondo, agli Articoli 28-32... 28-33, dal punto di vista processuale sono rilevanti... E' rilevante il combinato disposto dell'Articolo 42 e dell'Articolo 70. L'Articolo 42 riguarda lo stare in giudizio, la possibilità dello stare in giudizio in caso di scissione, quindi di un ente beneficiario di scissione, così come dell'ente scisso; l'Articolo 70 riguarda la sentenza, la decisione finale e le sue... e il suo porsi nei confronti degli enti beneficiari, degli enti derivanti da una scissione.

Segnalo subito che l'Articolo 70, appunto, viene dedicato esclusivamente a quello, laddove l'Articolo 69 precedente riguarda la decisione finale, relativa... Generale diciamo, di base.

Qual è la finalità di questa disciplina particolare? La disciplina... La finalità è chiaramente una disciplina antielusiva. Per diretta, nei confronti, contro starebbe dire, l'ente responsabile, quello che dovrà rispondere dell'illecito... In questo caso evidentemente la scissa, la società che scorpora una parte di sé estromettendola. Affinché non sfugga alle sanzioni, per così dire, cambiando pelle, cioè in qualsivoglia modo, travestendosi. Su questo, sulla ratio, è estremamente chiara la relazione al progetto, al paragrafo 14.1, laddove si afferma: "Nella relativa disciplina si è tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato quella di evitare che tali operazioni si risolvano in agevoli modalità di elusione della responsabilità, dall'altro quella di escludere effetti eccessivamente penalizzanti, tali da porre remore anche ad interventi di riorganizzazione privi degli accennati intenti elusivi, quindi esigenza di tutela anche della società beneficiata. Il criterio di massima a riguardo seguito" - mi permetto di sottolineare questo passo che poi ci devo tornare – "è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal Codice Civile, in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario".

Questo passaggio è, a mio avviso, fondamentale per individuare la ratio, quindi il fondamento di questa disciplina, che ripeto, e non a caso questo lo conferma, è una disciplina speciale, eccezionale, un'enclave. Lo dice il legislatore nella sua relazione, un'enclave civilistica all'interno di una struttura - definiamola come vogliamo - parapenale, amministrativa o punitiva evidentemente, tertium genus tra Diritto Penale e Diritto Amministrativo, ma

certamente tutto può essere tranne che una disciplina civile o civilistica, salvo appunto questa enclave. Il punto... Quanto alla struttura di questa disciplina, questa si articola in due modelli distinti. Anche qui è fondamentale la distinzione. E il discrimine è dato dal trasferimento o meno del ramo di attività in cui l'illecito si è insediato, che ha prodotto l'illecito di cui si è a giudizio. Quindi i due modelli di ente beneficiario, le due fisionomie che si alternano, è con trasferimento o senza trasferimento di attività.

Come dicevo, Riva Forni Elettrici rientra in questo secondo paradigma: non c'è un trasferimento di attività.

Nella scissione parziale, in cui si giudica per reati presupposto commessi prima della scissione - è il caso nostro evidentemente - senza che sia stato trasferito il ramo d'azienda, l'articolazione della disciplina ha, come dire, tre perni sostanzialmente. Rimane ferma, dice il comma primo dell'Articolo... E' tutta racchiusa nell'Articolo 30. Rimane ferma la responsabilità dell'ente scisso, dell'ente originario all'interno del quale è stato commesso l'illecito. Primo punto. Interviene un'obbligazione solidale al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ente scisso, cioè inflitta all'ente scisso, da parte del beneficiario, ma solo nei limiti del patrimonio effettivamente trasferito. Se a questa norma si aggiunge, proprio sul fronte della quantificazione, diciamo, della sanzione, in situazioni in casi di scissione - anch'essa è importante, va valorizzata - l'Articolo 31 stabilisce che comunque, in caso di scissione, nella quantificazione della sanzione, che poi è oggetto diciamo di questa... di questa decisione giudiziaria, su due fronti, dell'ente originario e dell'ente beneficiario, l'ente scisso beneficiario, si tiene conto esclusivamente delle condizioni economiche, cioè la personalizzazione della sanzione avviene esclusivamente con riguardo alle sanzioni... alle condizioni economiche dell'ente scisso, dell'ente originario. Un terzo elemento importante è dato dall'Articolo 32 comma III. L'Articolo 32 riguarda la reiterazione nell'illecito, cioè la valorizzazione giudiziaria della reiterazione dell'illecito, che appunto è la recidiva diciamo, in questo sistema, che può essere valorizzata, può essere valorizzata anche in parte in relazione all'ente beneficiario, ma solo - anche qui - qualora ci sia stato il trasferimento di attività. Nell'ipotesi in cui l'attività non sia stata trasferita, l'ente beneficiario è assolutamente immune da considerazione, valutazione o decisioni concernenti la reiterazione rispetto ad illeciti... a illeciti precedentemente commessi. Laddove invece ci sia un trasferimento di ramo d'azienda, lo scenario cambia abbastanza radicalmente, qui viene meno... Innanzitutto per l'obbligazione civile resta ma illimitata, e soprattutto viene meno, diciamo, la qualifica esclusivamente civilistica, perché in caso di sanzioni interdittive - e quindi siamo in ambito qui repressivo, preventivo - la sanzione può essere applicata all'ente beneficiario che ha tirato in sé l'attività. Quindi ci sono... Chiaramente, in questo

quadro si aprono due modelli diversi, con due diverse finalità: c'è ovviamente una componente, una parte che continua a essere repressivo preventiva, direi più preventiva che repressiva, che si coglie, si orienta sull'ente scisso, sull'ente originario, quindi in questo caso sarebbe ovviamente Riva Fire, e sull'eventuale beneficiario che abbia però trasferito, che abbia acquisito il ramo di attività, e non è questo il caso. A questo si oppone, a questo paradigma, quello relativo appunto al beneficiario senza trasferimento, che è una finalità, viceversa, non repressiva, non preventiva, di garanzia, di soddisfacimento dell'Erario, per la somma dovuta a titolo di sanzione, al fine appunto di rendere... Dell'effettività della sanzione applicata a titolo originario, quindi all'ente scisso.

Sotto al profilo processuale c'è coerenza con questo disegno, perché una sentenza di condanna nei confronti del responsabile dell'illecito è pronunciata ex Articolo 69, nei confronti dell'ente scisso evidentemente, ed esclusivamente su quello.

L'Articolo 70 si occupa della scissione, quindi come di nuovo... un fenomeno diverso, totalmente distinto, e stabilisce al secondo comma che la sentenza pronunciata ha comunque effetto nei confronti dell'ente beneficiario.

È evidente che una sentenza che abbia meramente effetto... Ovviamente l'effetto non può che essere quello che le norme sostanziali hanno ben precisamente individuato. Evidentemente non può definirsi una norma di condanna. E' una norma estensiva di determinati effetti della condanna, che appunto non può essere pronunciata nei confronti... Condanna in senso tecnico, in senso stretto, che non può essere pronunciata nei confronti dell'ente beneficiario, meramente beneficiario della scissione, ma solo dell'ente scisso.

Allora veniamo al succo del mio discorso, al centro del mio discorso. Qual è la natura giuridica, lo statuto dell'ente beneficiario di Riva Forni Elettrici nel processo de societate di cui ci stiamo occupando? Sicuramente non è destinataria né del precetto né delle sanzioni; non è responsabile dell'illecito amministrativo; ha un ruolo civilistico di garante per le pretese dell'Erario dal pagamento delle sanzioni inflitte al diretto, reale, responsabile.

Fra l'altro, qui devo dire che non c'è giurisprudenza, non ho trovato giurisprudenza in particolare di legittimità su questa problematica, sia perché evidentemente è un caso non frequentissimo quello della scissione che si interseca con la responsabilità amministrativa degli enti coinvolti, sia forse perché la normativa è estremamente chiara. Evidentemente non è parsa tale al Giudice di Taranto, ma forse in claris non fit interpretatio, non ha sollevato problematiche particolarmente complesse da risolvere. E quindi non vi sono indicazioni in questo senso, ma la dottrina unanime che si è occupata di questo aggiunge che sicuramente c'è anche un diritto di rivalsa della società che

subisse la necessità di corrispondere a titolo di obbligazione la somma della sanzione pecuniaria nei confronti dell'ente originario, che completa ovviamente la fisionomia.

È un modello, questo, evidentemente non sconosciuto all'Ordinamento. L'Articolo 196 prevede l'obbligazione in solido per multe e ammende; l'Articolo 6 della Legge 689 dell'81 prevede la solidarietà della persona giuridica per gli illeciti amministrativi realizzati dal suo rappresentante. In tema di scissione, ritengo sia rilevante anche l'Articolo 2506 quater, comma terzo, del Codice Civile, che prevede, appunto, in caso di scissione: "Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo partito netto" - anche questo elemento, diciamo, è corrispondente - "ad esso assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti di cui si fa carico". E tra questi, evidentemente, ci sono anche i debiti erariali derivanti da sanzioni sicuramente, e il regime è quello, appunto, in realtà, non di una sanzione ma di un debito, di un accollo di debito. E questa norma, fra l'altro, è stata recepita dall'Articolo 15 del Decreto Legislativo 472 del '97, per quanto riguarda le sanzioni tributarie. Ecco, qui ritorniamo nell'ambito tributario.

La differenza, l'unica differenza tra questo compendio di figure assolutamente affini, di cui mai nessuno ha dubitato avere natura né penale, per quanto riguarda l'Articolo 196, né comunque sanzionatoria o punitiva, ma solo meramente civilistica, è che in queste ipotesi vi è una solidarietà sussidiaria, mentre, nel caso del Decreto Legislativo 231, la solidarietà è diretta paritetica, cioè può essere immediatamente esclusa (fon) la società della somma corrispondente alla sanzione. La società... La società, l'ente beneficiario, senza appunto attendere l'esclusione in... senza successo dell'ente... del responsabile principale. Questo ulteriore segnale, diciamo, del rigore antielusivo che il Legislatore vi ha derivato.

Qual è la conseguenza? Che la garanzia così configurata è un aliud rispetto alla sanzione, è una non sanzione; l'obbligazione civile, la responsabilità diciamo, da pagamento della sanzione, non è una responsabilità amministrativa, è un aliud, è un qualcosa di nettamente distinto dalla responsabilità amministrativa. Direi... dicevo, appunto, che basta la considerazione letterale della norma dell'Articolo 30, credo, per arrivare a questa conclusione, conclusione a cui appunto, come dicevo, non è giunto il Pubblico Ministero che, viceversa, ha individuato come imputato Riva Forni Elettrici, poi seguito nel giudizio dalla Corte d'Assise di Taranto.

Dicevo, c'è un dato letterale difficilmente chiaro e difficilmente sovvertibile, ma vi sono tutta una serie anche di elementi sistematici che... di questo, ripeto, di questo nucleo di norme che rappresenta un subsistema, che confortano questo dato. Vi è la contrapposizione costante tra ente originario e ente beneficiario, tra ente scisso e beneficiario, e la

contrapposizione tra comma primo e comma secondo sono evidenti: da una parte sta l'uno, da una parte sta l'altro. Il dato processuale che ci dice che evidentemente è una mera estensione... l'esigenza di un'estensione di effetti, che possono essere effetti civili a un altro soggetto presente nel processo, è cosa diversa da una diretta condanna che non avrebbe... che ovviamente non avrebbe senso dire: "La sentenza pronunciata ha comunque effetto". La sentenza di condanna non ha comunque effetto, è una sentenza di condanna, evidentemente, del soggetto che viene attinto. Quindi questo insieme di elementi sistematici, convergenti, escludono la posizione di Riva Forni Elettrici, nella specie, dalla qualifica, dal profilo, dalla fisionomia dell'imputato.

Sono in conclusione del mio discorso, ma – come dire? - posto che, ripeto, non c'è possibilità di parificazione di queste due posizioni così distinte, provo a fare un ragionamento a contrario, cioè immaginiamo che... Contrario, in realtà corrispondente a quanto è avvenuto nella fase precedente di questo procedimento, sia pure, ovviamente, caduta nel nulla a seguito della decisione della Corte d'Appello. Cioè immaginiamo, appunto... Prendiamo... Come dire? Ragioniamo con una condanna dell'ente fisso, che non ha portato con sé il ramo di attività in cui l'illecito si è realizzato, e immaginiamo il responsabile imputato e condannato per questo illecito di cui parliamo. Come si... Che cosa ne deriverebbe, come lo potremmo leggere? Lo possiamo leggere solo come sovvertimento dei principi fondamentali su cui si basa questo sistema, questo sistema punitivo, principi sia espressi a livello di legge ordinaria nel decreto stesso, sia a livello subordinato, costituzionale. La premessa è che quelle dell'articolo... del Decreto Legislativo 231 sono sicuramente sanzioni punitive, che rientrano nel concetto di "Matière pénale", coperto dalle garanzie a livello sovraordinato, e anche costituzionale, dalle norme che riguardano le pene (ovviamente, appunto, le pene criminali). E, a questo punto, sarebbero evidenti questi due vulnera, collegati appunto a principi non superabili. Anzitutto il principio di legalità delle pene, sancito nell'ambito del Decreto Legislativo 231 dall'Articolo 2; a livello superiore dall'Articolo 25 della Costituzione, nelle misure in cui solo... solo nel caso, appunto, questo così previsto, di sanzione interdittiva, nell'ipotesi di trasferimento di attività... una sanzione è prevista per l'ente beneficiario. La confisca non è prevista per... non è mai prevista in questo caso. E quindi qui ci sarebbe un'eventuale... Ci sarebbe stato... C'è stata insomma, sia pure decaduto, una chiara violazione del principio di legalità della pena. Vi è... vi sarebbe la violazione del principio di colpevolezza, fissato dagli Articoli 5, 6, 7 del decreto legislativo che incardina sulla colpa di organizzazione la responsabilità, da cui non si può evidentemente prescindere. Il criterio imputativo può essere solo la colpa di organizzazione. E' un criterio, un principio coperto a livello costituzionale, l'ha chiarito

benissimo la sentenza Thyssen, Sezione Unite, la 38.343 del 2014. In assenza di quello la normativa sarebbe illegittima. E qui è addirittura autoevidente che una sanzione applicata alla beneficiaria di un ente fisso, senza trasferimento di attività, per fatti tutti anteriori alla sua costituzione, non è applicabile, non sarebbe applicabile, nella misura in cui, evidentemente, tutte le condotte... E ce lo dice anche il capo di imputazione, che non elenca una sola condotta riconducibile a Riva Forni Elettrici. Riva Forni Elettrici è solo evocata come dato quasi cronachistico in quella parentesi de societate cui si è scissa Riva Forni Elettrici, lì si chiude. Quindi nessuna condotta, nessuno degli illeciti imputati alle altre società qui coinvolte, è ad essa ascrivibile. Anche perché, evidentemente, non solo non è ascrivibile, ma sarebbe addirittura impossibile, essendo successivamente stata costituita, venuta in essere successivamente. Per cui una responsabilità, un'imputazione, il continuare a ritenere imputata in questo processo, considerare imputata in questo processo la società Riva Forni Elettrici, implicherebbe una sua responsabilità non solo incolpevole, ma addirittura per fatto altrui, per fatto totalmente altrui.

Perciò, in conclusione, questa Difesa chiede all'Onorevole signor Giudice, di pronunciare, ai sensi dell'Articolo 66 del Decreto Legislativo 231 del 2001, sentenza di esclusione della responsabilità di Riva Forni elettrici, perché ne manca - come dire? - la genetica possibilità, perché l'illecito amministrativo ad essa ascritto non sussiste, nei limiti in cui non sussiste la sua qualifica di destinatario dei precetti che, appunto, tali illeciti configurano. La ringrazio.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, signor Giudice...

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato Annicchiarico?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, Riva Forni Elettrici, come già ha ben detto il Professor Paliero, era inimputabile in questo processo. Questo è il dato di fatto oggettivo. Era inimputabile non perché chiaramente lo dice il difensore, che non servirebbe a niente, ma era inimputabile perché lo prevede proprio l'Articolo 30 del Decreto Legislativo 231 del 2001. E, nella sostanza, l'unico caso in cui può diventare imputabile una società beneficiaria della scissione, è l'unica situazione nella quale c'è stato un trasferimento, o in tutto o in parte, del ramo cosiddetto infetto, cioè il ramo in cui è stato commesso il reato. In questo caso specifico, invece, è evidentissimo che il ramo infetto non è passato. Cioè, stiamo parlando del mondo dei forni elettrici, da tutta Europa. Taranto sta giù qui e non c'è il forno elettrico; c'è una produzione, a Taranto,

dei piani e non dei trafilati lunghi. Stiamo parlando di due mondi totalmente differenti. Quindi, se questo presupposto non si coglie, qui c'è stato proprio un errore nell'imputazione. Poteva partecipare nel processo, ai sensi dell'Articolo 30, perché c'è soltanto la possibilità astratta che ci possa essere una solidarietà dal punto di vista delle sanzioni. Delle sanzioni pecuniarie, attenzione! E' l'unica ragione per la quale io posso starci dentro. Una sorta di civilmente obbligato per la pena pecuniaria, punto. Invece qua ci troviamo, paradossalmente, a essere imputati, e paradossalmente essere imputati per reati che sarebbero stati commessi all'interno dell'Ilva. Quindi è a vantaggio, eventualmente, dell'Ilva. Quindi non si comprende neanche strutturalmente come sia possibile dover rispondere dal punto di vista della 231. Cioè mancano pure le persone, signor Giudice. Cioè, noi normalmente siamo abituati... Quei processi che facciamo di 231, ci sono i dirigenti coinvolti, c'è la responsabilità del dirigente X e Y, e quindi si controlla, si vede se comunque il modello e le sue procedure hanno funzionato, se erano idonee, se erano idonee in concreto. Cioè, qua stiamo parlando di niente! Cioè, ci stiamo parlando di un soggetto che nasce praticamente dopo i fatti reato, che nasce da una scissione nella quale non si porta il ramo infetto, però poi... Ecco perché c'è il paradosso di quella imputazione. Il paradosso di quella imputazione è che non c'è proprio una configurazione di una responsabilità di un soggetto X e Y riconducibile a Riva Forni Elettrici. Zero.

Quindi, oltre a esserci il paradosso temporale, cioè nasco alla fine del 2012 con effetti giuridici dal primo di gennaio del 2013... Quindi, dal punto di vista della coesistenza col capo di imputazione, ci sarebbe soltanto dall'inizio del gennaio del 2013 fino al settembre del 2013, quindi nove mesi, ma nove mesi in cui io sto in Europa, in cui sto da un'altra parte, io sto facendo i trafilati lunghi. Non c'è proprio nessun tipo di collegamento. La sua imputabilità, in questo processo, è parente stretta dell'abnormità, cioè non mi puoi proprio imputare. Non "non mi puoi condannare", non mi puoi proprio imputare. Ed è paradossale anche il mal governo che fa di questi concetti giuridici la Corte d'Assise, perché giustamente non applica nessuna sanzione interdittiva, ma poi non si capisce come faccia a condannare, a condannare e addirittura, come ha detto il Professore, arrivare ad applicare la confisca. Fa un ragionamento non pragmatico, sostanzialista, peggio. Cioè, in buona sostanza, alla fine, siccome poi diremo che neanche il vantaggio è rimasto in Ilva... E cercherò di spiegare la ragione per la quale non si può parlare di profitto illecito. Ma che cosa arriva a fare la Corte? Si è ritrovata la Riva Forni Elettrici; siccome poi era fallita Ilva, era fallita la Riva Fire, e allora è rimasto in piedi la Forni Elettrici, scarichiamo sulla Forni Elettrici. Ma è ovvio ed è evidente che è un discorso sostanzialistico, che si poggia, tra l'altro, su una narrazione, che è una narrazione che

non tiene conto di accadimenti giuridici e fattuali che sono dei macigni insuperabili, perché non fa ragionamenti istruttori ulteriori e diversi, raccontando che rispetto a Milano ha visto cose che i Giudici milanesi non hanno potuto vedere. No. Perché qua, in questo ambito, sta andando a sindacare proprio su una scissione che è stata vagliata a raggi x dalla Magistratura milanese, in primo e in secondo grado, e rispetto a questa scissione ve la racconta come l'ha raccontata con le parole del Pubblico Ministero, il Dottor Buccoliero: "Si sono portati via il buono e hanno lasciato il brutto". Queste sono parole proprio testuali del Pubblico Ministero. Le ritrovate nella sentenza, parla di "la parte preziosa". Quindi vanno a connotare di negatività la scissione, sostenendo, nella sostanza, che ci sarebbe stata una scissione distrattiva, quindi indici di dolo che sono stati totalmente esclusi, ma non da un Giudice qualsiasi, dal Giudice che stava andando a sindacare proprio quella imputazione. Cioè voi avete visto nelle sentenze milanesi, l'imputazione era proprio quella, si stava ipotizzando che la scissione fosse stata distrattiva. Ma la scissione non è stata distrattiva; non è stata distrattiva e non ha avuto nessun tipo di incidenza rispetto al processo tarantino.

Proviamo a sintetizzare. Che cosa emerge da quelle sentenze milanesi? Che ci sono state delle valide e comprovate esigenze che hanno portato a fare la scissione, che c'è stata una perfetta osservanza normativa, che non è stata assolutamente distrattiva, e poi che non è stata tolta cassa. Ci torneremo poi un po' più nel dettaglio, ma io voglio semplificare per rendere proprio esattamente quello che è successo. Quando è stata fatta quella che il Professor Bini ha chiamato "la pulizia dei perimetri", che è quell'operazione preliminare che si fa... Non nella scissione che ha fatto la Riva Forni Elettrici, che si fa in tutte le scissioni che sono state fatte negli ultimi vent'anni. Quando si fa la pulizia dei perimetri si mettono a posto le cose, cioè ci si mette... Ci si separa sostanzialmente, e quindi tutti i collegamenti vengono tolti. In questo togliersi i collegamenti, l'operazione è semplicissima, perché da un lato Ilva, che aveva ricevuto un prestito di 1 miliardo e 80 milioni, che fa? Ilva cede una partecipazione che vale praticamente lo stesso, 1 miliardo 180, che era la partecipazione in che cosa? In CCS. CCS che cos'era? Era, praticamente, la società che deteneva il conto corrente di corrispondenza di tutto il gruppo, era quella che faceva il cash pooling per il gruppo. Il valore non è un valore che può essere immaginato, che può essere valutato. No. E' praticamente la porzione della percentuale del patrimonio netto della CCS. Ma perché parlo di patrimonio netto? Perché stiamo parlando di una società che è una società captive, è una società che fa servizi, che il suo valore è quello che contiene. Cioè non puoi dire che ha un valore in più o in meno, non c'è un tema di valutazione. Rinuncia a quella quota, quindi perde una quota che va in CCS, ma dall'altra parte, con quei soldi estingue il prestito che aveva fatto Stal. Quindi,

da una parte io perdo una partecipazione, dall'altra parte io pago un debito, un prestito che avevo in essere. Ecco perché le sentenze di Milano, che hanno analizzato ai raggi x, dicono: "E' finanziariamente neutra", perché non incide sulle capacità economico-finanziarie e patrimoniali di Ilva, zero. Anzi, paradossalmente, Ilva incassa 89 milioni in più da questa operazione, oltre ad aver generato pure una plusvalenza di 370 milioni. Quindi ha un vantaggio, ma è un vantaggio che non è raccontato e basta, perché quello che emerge documentalmente è che negli anni 2012 e 2013 aumentano moltissimo le linee di fido di Ilva, proprio perché aveva aumentato con questa operazione la sua capacità di indebitamento.

E ripeto, non lo dico io, perché se lo dico io può non valere. Ci sono... c'è, è stato sentito Teresio Testa, il Top Management di Intesa, e ha detto: "Dopo la scissione il rating era tripla B per Ilva", e conferma che le linee di credito non sono state minimamente toccate, anzi sono aumentate. Quindi Ilva, dopo la scissione, aveva una capacità di indebitamento anche aumentata rispetto a prima. Ma stiamo parlando di un'Ilva che a quella data aveva 4 miliardi di valore di patrimonio netto, un'Ilva che qualsiasi tipo di piano ambientale l'avrebbe potuto finanziare senza nessun tipo di problema. E anche qua, non lo dico io. Immaginate dichiarazioni del Commissario Ronchi, pubbliche e presenti nel processo: 2 miliardi e 400 milioni dalle banche per fare il piano ambientale, pronti, sul tavolo. Quindi questa è la fotografia di quello che è accaduto dal punto di vista economico-finanziario con la scissione.

Qual era l'accusa? L'accusa era: "Eh, va be', hai sentito la puzza di bruciato e te ne sei scappato". Partendo però, signor Giudice, da un presupposto: a) che dal punto di vista temporale questa scissione fosse coeva, rispetto a che cosa? Rispetto al momento in cui c'è il deposito delle perizie. Quindi leggi le perizie e fai la scissione. Quindi, anche dal punto di vista temporale, dice praticamente l'Accusa e la Corte di Taranto: "Hai visto che cosa stava succedendo e hai deciso di togliere il buono" - come dice il Pubblico Ministero di Taranto - "e di lasciare l'Ilva come una zattera alla deriva".

Ora, questo è il più grande errore, che viene stigmatizzato in maniera decisa dalla sentenza di Milano, perché quel Giudice, che fa una ricostruzione certosina degli accadimenti, individua in maniera chiarissima un verbale del Consiglio di Amministrazione di Ilva da cui si deduce in maniera inconfutabile che oltre un anno prima, oltre un anno prima, era stata decisa la scissione, rispetto al deposito delle perizie. E quindi anche questa suggestione, cioè che l'hai fatto quando hai visto che il deposito delle perizie è andato male, non è vera, semplicemente non è vera.

Che cosa ci dicono quelle sentenze, ma cosa ci dice l'istruttoria di Taranto anche? Perché poi, alla fine, quelle sentenze ci hanno raccontato quelle cose, ma molti protagonisti di

quella istruttoria milanese, che è documentale, sono venuti a parlare a Taranto, eh! Cioè li noi abbiamo avuto un accertamento, con sentenza passata in giudicato, all'esito di un giudizio abbreviato confermato dalla Corte d'Appello di Milano, dove il Procuratore Capo addirittura non va dietro all'appello di Civardi e dice: "Accogliamo la sentenza e rigettate l'appello". Ma i protagonisti di quella... di quel processo milanese, sono venuti, si sono offerti al contraddittorio dibattimentale tarantino. E parlo, ad esempio, del Professor Bini. Cioè, il Professor Bini è venuto a riferire che quello che è successo aveva un rationale, e un rationale documentato da quelli che erano gli accadimenti del mercato. E grazie a quella che sarebbe la prova regina, secondo la impostazione accusatoria di Taranto, del manifesto criminale dell'associazione a delinquere, cioè i verbali del patto di famiglia, noi invece abbiamo la prova documentale del contrario. Vi abbiamo prodotto, anche per comodità di consultazione, i verbali, ma in quei verbali troverete verbali risalenti addirittura al 2004, poi ripresi anche nel 2008, poi passaggi anche nei Consigli di Amministrazione di Ilva, dove l'idea della scissione va raccontata a chiare lettere. Cioè l'idea che ha nella testa Emilio Riva sta sacramentata in quei verbali, e sta sacramentata in quei verbali, che ovviamente sono stati confezionati tantissimi anni fa, quando non si sapeva che si doveva fare questo processo. E quando c'è la testimonianza del Dottor Talpone, che è l'apicale fiscale del gruppo, che ci viene a dire: "Era l'idea di Emilio Riva", ma perché l'idea di Emilio Riva? E' semplice. L'Ilva... anzi, il Gruppo Riva, era il siderurgico numero 2 in Europa ed era al numero 7 a livello mondiale. Nonostante avesse aumentato del 20 per cento le sue performance, si è ritrovato in un momento storico in cui dal settimo posto era sceso al quattordicesimo, stava franando il terreno. Ma che cosa stava succedendo? Ce lo dice Bini. Ma Bini ce lo dice con le pubblicazioni scientifiche. Cioè, siamo dell'Ordinario di valutazioni aziendali della Bocconi, uno dei personaggi più importanti a livello mondiale, parla a conferenze in tutto il mondo di questi argomenti. E ci dice: "Attenzione, in quel periodo..." E stiamo parlando in particolare poi... Cioè l'apice lo abbiamo nel 2010, ma le avvisaglie erano molto precedenti. Che cosa stava accadendo? I produttori di materie prime stavano diventando... stavano monopolizzando il mercato, addirittura arrivando a raddoppiare il prezzo delle materie prime. E a quel punto, l'unica possibilità che avevano i produttori di arginare, e quindi di avere una certa massa critica, di arginare questo strapotere dei produttori, dei produttori di materia prima... Quindi i produttori del prodotto finito, i siderurgici, che cosa stavano facendo? Tutti si stavano unendo per diventare più grossi, perché soltanto diventando più grossi avrebbero potuto avere quella massa critica per poter comprare meglio le materie prime e vendere a un miglior prezzo il prodotto finito. Se il Gruppo Riva fosse rimasto da solo, come stava

accadendo, nonostante l'aumento del 20 per cento, scendeva in classifica, perdeva competitività. Quindi l'idea qual era? E l'idea... E non è quella raccontata, è quella che hanno fatto tutti, è quella che ha fatto Arcelor con Mittal, è quella che ha fatto Posco, è quella che hanno fatto le industrie cinesi. L'hanno fatto con decreto, decreto legge dello Stato Cinese che ha messo insieme, per legge... I più grandi produttori cinesi sono diventati un'unica cosa. Tutto questo lo racconta Bini e lo documenta nelle sue consulenze, e dice: "Era il momento che anche in altri ambiti si stavano facendo queste operazioni". Fa l'esempio della Fiat e dice: "Là c'è la Fiat Auto e Fiat Industrial". Queste due... Da una parte l'auto, dall'altra i veicoli industriali. E' stata fatta pulizia dei perimetri, quindi tolgo tutti i contatti, scissione, e subito dopo, a distanza di un anno e mezzo, fusione con Chrysler. Perché io devo fare la fusione con chi fa le stesse cose, quindi auto con auto. L'idea di Emilio Riva era: "Faccio la scissione e farò delle fusioni". Probabilmente, conoscendolo, sarebbero state delle fusioni per incorporazione, non è da escludere che si potesse arrivare a fusioni di altro tipo, ma lo posso fare nel momento in cui ho due business separati. E se noi troviamo traccia di questa idea nei verbali del consiglio di famiglia addirittura così risalenti, è ovvio che quando si verifica la circostanza specifica nel terzo... nel secondo trimestre del 2010, in cui arrivano alle stelle i prezzi delle materie prime, a quel punto non hai alternative. Cioè, nel momento in cui tu stai perdendo così tanto terreno, non hai alternative. E quando noi vi abbiamo depositato... E' agli atti ma poi vi darò tutto, sapete che vi do tutto nei minimi particolari. Quindi consentitemi di essere assertivo nel mio discorso. Quando c'è il Consiglio di Amministrazione dell'Ilva in cui un anno prima si decide di fare l'operazione di scissione, in quel momento lì, siccome l'idea... Non è che l'idea partorisce il giorno prima. No. Se io arrivo già a dare mandato a Nicola Riva nello specifico - e lì c'è proprio il nome di Nicola Riva questa volta - che si deve occupare con dei Consulenti, quindi non da solo ovviamente, di fare una operazione societaria importante come questo tipo, significa che già si è parlato nei sei mesi precedenti. Quindi, dal punto di vista dell'ideazione, che è nella testa di Emilio Riva, perché abbiamo visto che dal punto di vista strategico le decisioni le prendeva lui, ce l'hanno detto tutti i testimoni di questo processo, l'idea è antecedente di molto. E quindi si arriva poi alla sua esecuzione. Udienza 25/11/2020, Professor Bini; udienza 05/02/2020 Dottor Talpone. Queste testimonianze hanno portato praticamente le notizie principali a questo procedimento, con riferimento alla scissione, insieme anche alla testimonianza del Notaio Torrente. Che domande gli abbiamo fatto al Notaio Torrente? "Notaio, ci sono state delle richieste di accelerazione? Ci sono state delle richieste... Notaio, qual è la strada per andare di fretta?". Zero ha detto. Addirittura, ha detto: "C'era la possibilità di

fare una procedura abbreviata, ma questa procedura abbreviata non è stata presa in considerazione". Quindi, anche da questo punto di vista, è stato un iter assolutamente normale. Non che stiamo scappando o stiamo andando da qualche parte. Anche perché il ragionamento che faccio io, ma che prima di me l'hanno fatto i Giudici di Milano, e troverete anche lì i passaggi: "Ma scusate, ma dove sta scritto l'obbligo giuridico in capo a società terze di dover finanziare un'altra società del gruppo?" Lì arrivano a dire: "Ma non c'è neanche in capo ai soci l'obbligo giuridico di andare a fare un finanziamento". Il finanziamento soci arriva... Cioè, l'obbligo del finanziamento per i soci di integrare il capitale sociale non ce l'hai certo quando vale 4 miliardi di patrimonio netto la società, eh! Anche perché, in quel momento, se tu devi finanziare è una tua scelta. Finanziare il piano ambientale, attenzione, è una mia scelta, perché io posso pure decidere di venderla la società, non è che sono obbligato a dover fare il piano ambientale. E comunque, piano ambientale che può essere tranquillamente finanziato. Bini dimostra come il piano Ferrante, il piano Bondi, erano iperbancabili, quindi potevano tranquillamente... Ilva ce la faceva perfettamente da sola. Però i Giudici di Milano giustamente dicono: "Attenzione, non vi... cioè non vi potete dispiacere del fatto: eh, ma si è staccata! Lì c'erano risorse finanziarie". E beh? Ma le risorse finanziarie uno le mette se le vuole mettere. Quando i Riva hanno detto: "Un attimo, fermiamoci", che cosa era successo? A parte che erano agli arresti domiciliari, dobbiamo contestualizzare le cose. Erano agli arresti domiciliari ma a un certo punto, Bondi, che avevano chiamato loro, si era tolto la giacca ed era diventato Commissario di Stato. A quel punto significava dover decidere di mettere dei soldi in Ilva, e questi soldi ulteriori in Ilva dovevano essere poi amministrati non da amministratori di fiducia, da gestori di fiducia, ma da gestori dello Stato. Allora, come si fa a immaginare che ci possa essere un obbligo giuridico in capo a dei soci di dover finanziare un qualcosa che non gestisci, che non amministri tu? E forse non è che proprio ci avevano visto male, eh! Perché, da 4 miliardi di valore prima del commissariamento, un anno e mezzo, viene dichiarata l'insolvenza. Io non dico nulla, però, se diminuisce la produzione, se diminuisce la qualità della produzione, perché ci sono contestazioni di ogni tipo, se non tagli la occupazione, e non è mai stata tagliata l'occupazione, cioè è ovvio che una Ferrari è vero che ti porta tanti risultati se la sai guidare, ma ti vai a schiantare molto rapidamente se non la sai guidare. Quindi, da quel punto di vista, diciamo che la gestione è stata quantomeno discutibile. Capisco tutte le problematiche che ci potevano essere, però anche le modalità attraverso le quali è stata gestita - tra virgolette - la crisi, sono particolari.

E lì l'intervento della Magistratura è paradossale, perché poter... Cioè, dover immaginare che io...

Una società che perdeva miliardi quando è stata rilevata dalla gestione privata, ed è arrivata ad essere leader di mercato, è leader di mercato, ma per continuare ad esserlo deve produrre e produrre di qualità. Non è pensabile quello che diceva il Pubblico Ministero in primo grado: "Io fermo l'azienda, io fermo la fabbrica". Se io fermo la fabbrica non c'è soltanto un problema di... che gli impianti io li butto se io li fermo, quel tipo di impianti, ma io perdo il mercato. Cioè, se io perdo il mercato, quel tipo di produzione la fa qualcun altro e quei clienti io li perdo. Quindi il temperamento delle esigenze non è legato al fatto che io mi devo mettere in tasca due lire. Io posso anche decidere di non mettermi in tasca neanche una lira. Il problema è che per poter fare quel tipo di investimenti e salvare l'azienda, che significa salvare l'azienda nel mercato, io devo avere del tempo per fare quegli investimenti. E qua non è un caso che quando vengono pubblicate le BAT, nel marzo del 2012, danno quattro anni di tempo per potersi adeguare, perché quel quadriennio serve, oltre a realizzare in concreto, anche per non essere impattante. Le abbiamo sentite queste cose. Voi non le avete sentite, ma noi le abbiamo sentite con le nostre orecchie. Dovevano chiudere la fabbrica. Cioè la richiesta era di chiudere la fabbrica, fare i lavori come si fa a casa, no? Cioè devi ristrutturare l'appartamento, che fai, fai i lavori con le maestranze? No, chiudi la casa, dai le chiavi e poi torni. Noi abbiamo cercato di dire in tutti i modi: "Ma cosa state dicendo? Ma vi rendete conto di quello che state dicendo? Non è una casa, perché quegli impianti se li spegni li devi buttare; è un'azienda, non la puoi chiudere, perché perde totalmente il mercato, sei totalmente fuori mercato", che è quello che è successo.

Alla fine, la verità vera è che l'obiettivo era uccidere la fabbrica. E la fabbrica l'hanno uccisa, c'è poco da fare. Questa è la verità.

So che questa è una verità scomoda ma è la verità, perché quella fabbrica oggi non produce quasi più nulla, ha perso totalmente il mercato. E risollevarla, oltre a esserci soldi degli Italiani a dismisura, sarà difficilissimo, perché prenderlo in mercato è molto difficile, ma perderlo, lo perdi in un attimo, ed è sotto gli occhi di tutti quello che è successo.

Nell'istruttoria, vedrete, ci sono tutta una serie di ulteriori elementi di riscontro rispetto al fatto che nella mente di Emilio Riva c'era già questa idea della scissione.

Vedete, abbiamo sentito anche una serie di banchieri, di banche d'affari, che si sono avvicinati a Ilva e al Gruppo Riva per effettuare nel tempo questo tipo di operazione. Teste Costanzo in particolare. Stiamo parlando di un teste, della Banca Società Generale, che ha proposto che cosa? La acquisizione del più grosso gruppo spagnolo ai Riva, e ha detto: "Effettivamente loro volevano ingrandirsi e stavano facendo questo tipo di grandissime operazioni". Ci sono tre report agli atti, le abbiamo depositate, a ulteriore riprova del fatto che questa idea di Emilio Riva era molto, molto risalente nel tempo.

Lorenzo Costanzo, udienza 03/06/2019.

Che cosa ha fatto l'Accusa per cercare di arginare queste evidenze? Non aveva suoi Consulenti. Ha preso i Consulenti che erano stati nominati, ma attenzione, non per il procedimento penale. Quando i commissari, dopo il commissariamento e dopo l'amministrazione giudiziaria, iniziano a fare le cause, fanno le cause civili e, nel fare le cause civili, danno l'incarico a Price, perché Bondi portava sempre Price appresso in tutte quante le operazioni, così come aveva fatto con Parmalat, e si è tirato dentro il Consulente Lagro di Price. Ma Lagro di Price ha fatto la stessa cosa della sentenza Parmalat. Abbiamo depositato la sentenza Parmalat. Il Tribunale lo denuncia per falsa testimonianza. Cambia le carte. Non viene condannato perché ritratta prima della fine della sentenza... prima della fine del giudizio. Va là, cappello in mano, dice: "Chiedo scusa, ho detto delle falsità". Qui, siccome gliele abbiamo contestate le cose, può leggere il verbale del controesame, è andato molto con i piedi di piombo e ha detto: "Attenzione, che io ho fatto una consulenza ma in ambito civilistico". Cioè, della serie: "Io avevo una tesi da dover portare avanti, in ambito civilistico, ho scritto determinate cose". Ma poi andiamo a vedere la ricostruzione fattuale che fa Price, non il racconto a parole, perché la ricostruzione fattuale, l'analisi degli accadimenti è la medesima. Il problema che poi, come è normalmente - dico tra virgolette - abituato a fare, visto le esperienze giudiziarie ricorrenti, in cui ci sono state lo stesso tipo di performance, è nelle conclusioni che si cambia. Nelle conclusioni, nella narrazione di queste conclusioni non si tiene conto del dato documentale. Cioè fa apparire, in buona sostanza, come se ci sia stata, sì, la restituzione della quotaparte della partecipazione di Ilva in CCS, e come se Ilva non abbia avuto nulla in cambio. È evidente, invece, che nella stessa ricostruzione fattuale, che troverete negli allegati di Price, avete dall'altra parte il fatto che, se da una parte perde la partecipazione 1 miliardo 140, dall'altra parte acquista il debito in meno di 1 miliardo e 80 e prende un conguaglio da 89 milioni. Quindi operazione finanziariamente neutra, come acclarato.

Le sentenze di Milano avevano dentro la consulenza Lagro, e i Giudici hanno detto: "No, scusami Lagro, ma per l'ennesima volta hai detto cavolate, le cose non stanno così". Però non si capisce la ragione per la quale Lagro viene creduto a Taranto, le sentenze di Milano, passate in giudicato, che su questo perimetro sono giudicato totale... Totale, non ci si può spostare, perché Taranto non fa istruttoria minima su questo aspetto. Cioè, va a rovistare in quelle che possono essere quelle consulenze civilistiche e ce le propina come la verità, non tenendo conto che sono state già vagliate dal Giudice in primo e in secondo grado a Milano.

"Zattera alla deriva". Cioè quello era un transatlantico! E la deposizione di Campi, che vi

abbiamo già segnalato la volta scorsa, è emblematica, perché dice: "Noi avevamo pensato" – noi dei Riva, dirigenti apicali – "che era un anno di commissariamento". Perché all'inizio era un anno di commissariamento. Dobbiamo... Dice: "Dobbiamo tenere botta". Poi dice: "Da un anno sono diventati tre. Dobbiamo ottenere botta, abbiamo mandato i nostri uomini migliori". Con quel contratto di servizio, che aveva un perimetro molto più piccolo e più basso rispetto al contratto di assistenza e servizi, però era un contratto di affitto di ramo d'azienda che doveva consentire a Ilva quantomeno di mantenersi in piedi. Beh, Campi dice: "Attenzione, che la volontà dei Riva era quella di riprendersi la loro Ilva". Ma è semplice anche lì, ma ragioniamo: hanno messo un miliardo e quattro quando l'hanno comprata, i quattro miliardi e mezzo stanno investiti tutti là, c'è la prova documentale che non sono mai stati distribuiti i dividendi; ha generato valore, in maniera conservativa, quasi quattro miliardi il valore del patrimonio. E per quale motivo io devo lasciare la zattera alla deriva? E io metto 319 milioni sul tavolo 2012, 2013, 2014? Cioè, Riva Forni Elettrici alla data del 2014 ha già prestato 319 milioni di euro. Per tenere botta. E poi fa una maxi transazione in cui mette altri 180 milioni. In quella maxi transazione, ve la depositiamo, dove tutti i contenziosi possibili e immaginabili sono stati istruiti in quel momento per riprendersi l'Ilva, per dire che era un esproprio senza indennizzo, per dire: "Datecela", altro che zattera alla deriva, lì che fanno? Mettono un altro miliardo e duecento milioni. Il totale sono 1 miliardo e 780 milioni. Ci hanno finanziato da soli, cash, il piano ambientale, sull'unghia.

E sono quelli che lasciano la zattera alla deriva? Ma come funziona questo mondo? Ma come li fanno i ragionamenti? Non le lasciano così le zattere alla deriva, eh! Ma poi ragioniamo insieme, perché dobbiamo ragionare in maniera semplice su argomenti giuridici, ma in maniera semplice. Ipotizzano un profitto collegato al risparmio di spesa, collegato al fatto che avresti risparmiato la spesa perché non hai fatto gli investimenti. Ehi, qua stiamo confondendo i piani, qua non c'è nessun risparmio di spesa. Perché se io faccio l'investimento, io non è che faccio una spesa, io aumento il patrimonio. È semplice. Immaginate di essere proprietari di uno stabilimento qualsiasi, neanche che... Un opificio. Se questo opificio... io decido di spendere i soldi per gli infissi (prestazione ambientale), decido di fare il cappotto (prestazione ambientale), decido di mettere i pannelli fotovoltaici (prestazione ambientale), quelle sono spese o sono investimenti? E gli investimenti fanno aumentare il patrimonio o no? E che depauperamento c'è? Io, se quello stesso stabilimento lo vado a rivendere, lo vado a rivendere, e se il valore prima degli interventi era 10, con gli interventi, mi sono costati 3 ma io lo vado a rivendere a 18, lo vado a rivendere a 20. Quindi io ho tutto l'interesse a farli gli investimenti. E poi,

l'altra assoluta follia di questo processo è la valutazione retrospettiva dell'obbligo giuridico. Cioè, tu mi stai ribaltando all'indietro. L'obbligo giuridico che deriva dalle BAT del marzo del 2012, che vengono pubblicate in quella data... E lasciamo perdere che tutti hanno avuto i quattro anni. Ma ammesso e non concesso, come quei poveracci dell'Ilva che avrebbero... I nuovi, i commissari che dicono: "No, non quattro anni, tu... Tu no in quattro anni, tu subito". Bene, subito. Ma l'obbligo giuridico di fare l'investimento nasce da quando arrivano le nuove BAT, arriva il riesame dell'AIA. E attenzione, che in questo processo pesano come un macigno anche le dichiarazioni di Mazzoni. Chi è Mazzoni? Mazzoni è alla Commissione AIA. E' stato sentito in dibattimento, ve lo depositiamo. E gli hanno chiesto i Pubblici Ministeri: "Ma scusate, ma perché non avete applicato all'AIA il Draft di BREF? Così utilizzavate quello nell'AIA". Lui li ha guardati, che sembrava essere arrivato lui dalla luna sulla terra in questo momento, li ha guardati così e ha detto: "Ma vi rendete conto? Ma io posso rilasciare un'AIA sulla base di un Draft di BREF? Il giorno dopo al TAR mi annullano tutto i gestori". Ma di cosa stiamo parlando? Ha spiegato: "Attenzione che quando viene pubblicato poi il nuovo BREF, io posso fare il riesame dell'AIA". L'ha detto chiaramente, ma è norma questa. Quindi non esiste una ragione giuridica che possa portare a imporre ai precedenti gestori, ai Riva, l'obbligo giuridico di finanziare delle BAT che vengono pubblicate nel marzo del 2012. Quindi anche da questo punto di vista, lasciamo perdere che il risparmio di spesa collegato al piano ambientale non può essere configurabile come un profitto illecito, perché io sto facendo un investimento, quindi hai preso una cantonata enorme; ma dico, vogliamo fare delle valutazioni concrete, realistiche, vere? Se quella fabbrica fosse rimasta ai Riva, io ci metto la mano sul fuoco che, non dico in un anno ma in due, massimo tre anni, gli investimenti sarebbero stati tutti fatti e realizzati, come hanno fatto le prime. Perché il fatto di essersi adeguati alle BAT, MTD si chiamano, Migliori Tecnologie Disponibili, del 2005... Sacramentate dal TAR, sacramentate da tutti. Non ve lo sto a ripetere se no vi annoio. Avrebbero fatto la stessa cosa con le altre, avrebbero messo i soldi. Li hanno messi lo stesso. Ma poi ragioniamo con un po' di logica? Ma spiegatemi, per quale logica, io ci ho messo tutti quei miliardi... Per come è fatto Emilio Riva, non dava dividendi a nessuno, ha fatto aumentare in maniera pazzesca il valore di quell'azienda, e non doveva fare gli altri investimenti? E perché? Qual è la logica che anima il giudizio di qualcuno che dice che era una zattera alla deriva? Perché? A maggior ragione, aveva pure la Magistratura in casa, per quale motivo non doveva fare gli investimenti? È un pazzo che lascia 4 miliardi di valore così? Diciamo, il lavoro, tutto il merito di tutti quegli anni lo lascia, così, senza nessuna ragione. È irrazionale, è tutto un ragionamento irrazionale.

L'irrazionalità però, purtroppo, si è sposata anche col fraintendimento. E oggi io non avrei dovuto annoiarvi, il Professor Paliero poteva rimanere a Milano, perché purtroppo, per l'ennesima volta abbiamo subito... Anche Potenza questa volta ha subito un errore che deriva da una cattiva valutazione che è stata fatta dai Pubblici Ministeri tarantini. Se prendete la imputazione del capo QQ) il capo QQ) sta in piedi con riferimento all'unico reato che era rimasto non prescritto, che era il 416.

Guardate anche la data del commesso reato, da quando entra in vigore come reato presupposto il 2009, fino alla data di cessazione dell'associazione, al più tardi... Perché alcuni fiduciari si sarebbero dimessi alla data del settembre del 2013. Quell'arco temporale sarebbe l'arco di nostro interesse. Avete visto che il Pubblico Ministero ha fatto questo tipo di contestazione, non ha tenuto conto dell'Articolo 60: "Decadenza della contestazione". Parlo dell'Articolo 60 della 231. "Non può procedersi alla contestazione di cui all'Articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione". Peccato che anche il 416 era già estinto per prescrizione, prima ancora che il Pubblico Ministero esercitasse l'azione penale.

E dirà: "Perché è successo tutto ciò?" È successo tutto ciò perché hanno contestato la recidiva reiterata specifica all'Ingegner Capogrosso, quando invece così non è.

Vi abbiamo fatto una memoria su questo, per essere ancora più precisi. Nella sostanza hanno sbagliato. Il difensore di Capogrosso ve l'aveva già anticipato nella sua discussione. Mi ha fatto vedere, ha fatto una nota, anche noi abbiamo fatto una nota. Il reato è prescritto, ma molti anni prima rispetto all'imputazione. Posso guardare se vi do qualche riferimento di date. 06 marzo 2021 per i partecipi. A più tardi, eh! Sono tutti straconservativi i dati. E 06 giugno 2022 per i promotori. Perché, ovviamente, togliendo quella errata contestazione a Capogrosso della recidiva reiterata specifica, era prescritto anche l'Articolo 416.

Quindi, vado a stringere, era inimputabile. Non poteva proprio partecipare come imputato, perché il ramo infetto non c'era; è totalmente infondata perché la scissione non è stata dolosa. Sintetizziamo, dolosa. Hanno già valutato altri Giudici, passata in giudicato. Quindi anche tutto il ragionamento è un ragionamento che non sta in piedi. L'unica possibilità sarebbe stata quella di partecipare ai sensi dell'Articolo 30, e quindi per la solidarietà sulla sanzione pecuniaria, ma neppure quello è possibile perché è improcedibile. Tutti i reati, presupposto del 231, oggetto della contestazione, e in particolare quello che era rimasto, il 416, sono prescritti prima dell'esercizio dell'azione penale.

Non devo spendere parole su quello che è successo a Taranto, sono le sue ordinanze. Quella richiesta di rinvio a giudizio è stata dichiarata nulla, la nullità è retroagita alle indagini

preliminari. Lei stesso ha detto e ha scritto: "L'unico atto propulsivo è il 415 bis", gli altri sono tutti nulli. Ha anche aggiunto alle sue parole quelle del GIP, perché ci sono le richieste di archiviazione che attestano l'intervenuta prescrizione senza tener conto degli atti interruttivi, proprio perché dichiarati nulli. Tant'è che, diversamente, le prescrizioni che sono state fatte per esempio a Florido, non potevano essere fatte se non tenendo conto dell'assenza dell'atto interruttivo. Quindi anche quei GIP hanno, ovviamente, tenuto conto del corretto ragionamento della Signoria Vostra Illustrissima in relazione alla nullità conseguente alla nullità della sentenza di primo grado, derivata dalla declaratoria di nullità ai sensi dell'Articolo 11 della Corte d'Assise e d'Appello di Taranto, con restituzione degli atti al P.M. che ha, da un lato esercitato l'azione penale solo per alcuni di questi imputati e solo per alcuni dei reati contestati, e dall'altro lato ha fatto richieste di archiviazione per tutta una serie di capi di imputazione di persone che noi non ritroviamo più in questo processo.

Quindi per queste ragioni, vi chiedo, ovviamente, di emettere sentenza di non luogo a procedere. Io ritengo che la improcedibilità probabilmente sarà precedente a tutto, però qua è difficile anche stabilire cosa è precedente a tutto, perché in una società inimputabile... Però l'improcedibilità dovrebbe essere la prima delle ragioni. E comunque sentenza di non luogo a procedere per insussistenza dell'illecito amministrativo contestato, per insussistenza dell'imputazione, per insussistenza della contestazione, per la impossibilità di andare a contestare un qualcosa ad una società che si è... che è diventata beneficiaria della scissione senza portarsi neanche un pezzettino del ramo infetto. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io devo poi approfittare e depositare un po' di cose. Allora, le deposito la memoria sull'improcedibilità. Adesso mi deve aiutare però il mio studio. Ho chiesto di togliere le carte, se no facevo confusione. Queste sono le intercettazioni, okay? Depositiamo anche poi, dopo, dal punto di vista telematico, però adesso ve le anticipo in cartaceo. Questa è la memoria 121 sulle intercettazioni, quelle lì... le ventidue intercettazioni che sono state ascoltate nella Camera di Consiglio, e c'è la trascrizione fatta dal nostro Consulente Tecnico, l'Ingegnere Civino, allegata. Quindi questa ve la stiamo depositando. Prego. Per Nicola Riva, per Nicola Riva. Poi stiamo depositando... Poi stiamo depositando tutti i contratti di assistenza tecnica e servizi che sono stati fatti dalla... Prima si chiamava Sider Consulting, poi si è chiamata Riva Acciaio, poi si è chiamata Riva Fire. Sempre, sostanzialmente, era la società dei Riva, dove c'erano tutte queste persone con alta specializzazione in questo campo. Questi

contratti di assistenza e servizi sono stati fatti in tante altre parti d'Europa. Vi abbiamo allegato i contratti, le modalità attraverso le quali venivano effettuati i pagamenti. Sono sempre le stesse. 0,65 del fatturato in caso di MOL negativo; 1,3... una volta addirittura 1,5... nel caso in cui il MOL fosse positivo. Prego. Poi, questa è la memoria illustrativa dei verbali del consiglio di famiglia, e dà praticamente conto di tutti i verbali del consiglio di famiglia, e li illustra nella loro essenza. Questa poi è la memoria dei CdA di Ilva, dove ci sono tutti i passaggi fondamentali, quelli in cui c'erano i direttori di stabilimento che chiedevano gli investimenti e che venivano dati, e tutti i passaggi più importanti stanno messi lì. Questa è la memoria invece... Noi l'abbiamo chiamata "memoria Pulito". E' la memoria, praticamente, dove si evince che il teste Pulito non dice che i filtri erano stati bypassati a Taranto. Sta raccontando che i filtri erano stati bypassati in uno stabilimento da tutt'altra parte in Europa, e di altro gestore, dove in via sperimentale stavano utilizzando i filtri a manica, e siccome i filtri a manica si incendiavano, venivano praticamente bypassati. E questo è stato utilizzato come un mantra, ripetuto per tutti i capi di imputazione, a riprova del dolo dei Riva. Questa è la copia invece della memoria che commenta le sentenze di Milano; questa, invece, è la memoria che commenta il patto di famiglia; e questa è la memoria che commenta Deloitte, che è l'altro momento della motivazione della sentenza che dovrebbe caratterizzare, secondo i Giudici, il dolo dei Riva. A noi sembra che dicano cose totalmente diverse. Poi la memoria sulla improcedibilità. E questa è la memoria relativa alla prescrizione del capo A) molto prima della richiesta di rinvio a giudizio, e improcedibilità dell'illecito amministrativo. Questa la firmiamo. Approfitto pure del Professore, la firma anche lui. Questa gliela depositiamo adesso cartacea e poi gliela mandiamo in via telematica. Abbiamo finito, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Allora, prima di concludere...

AVVOCATO L. PERRONE – Giudice...

GIUDICE F. VALENTE - Prego Avvocato, stava dicendo?

AVVOCATO L. PERRONE – Sì. L'Avvocato Perrone, nell'interesse del Ragionier Fabio Riva.

Le volevo depositare due documenti assolutamente brevi, cui ho fatto cenno nel corso della mia discussione. La prima è una breve memoria difensiva, che anch'io provvederò poi a depositare telematicamente sul portale, in ordine alla interpretazione, alla collocazione e alla spiegazione di quella intercettazione, la 2645 del 09 giugno 2010 che come le dissi, segnatamente a pagina 13 del verbale stenotipico della mia discussione, è stato un po' il passaggio che ha eletto Fabio Riva in questo processo a icona del male. E in ragione, appunto, di tutti quanti quelli che sono stati i passaggi dell'istruttoria dibattimentale, e anche delle allegazioni documentali, abbiamo inteso dare da sempre -

ma evidentemente questa non è stata mai colta, o non è stata mai voluta cogliere - la spiegazione proprio storica, fattuale, in cui è maturata quella prosaica affermazione del Ragionier Fabio Riva: "Due casi di tumore in più è una minchiata", che era evidentemente una censura a quella che era stata la relazione epidemiologica dell'ARPA, censurata a sua volta dal Consulente Tecnico Professor La Vecchia, per conto di Ilva. E in più, Giudice, le volevo depositare la delibera della Giunta Regionale. E' già contenuta nel fascicolo, ma per una sua immediata consultazione. La delibera della Giunta Regionale, la 1504 del 2011, cui ho fatto riferimento a pagina 35 del verbale stenotipico della mia discussione del 30 settembre ultimo scorso, laddove si riscontra come la Regione Puglia, a far data dal 2009, abbia acclarato, in uno al personale tecnico dell'ARPA, della Provincia e dei Comuni di Taranto e Statte, l'adempimento di tutti quanti gli atti d'intesa da parte Ilva, ad eccezione del sistema di trattamento acque meteoriche sul Quarto Sporgente, perché sottoposto a sequestro da parte della Guardia di Finanza. In uno, a tutte quante quelle argomentazioni che ho espresso nel mio intervento orale del 30 settembre ultimo scorso, rappresentando anche tutti quanti quelli che erano stati i verbali di riscontro da parte dell'ARPA negli anni 2003-2008 quanto al corretto, puntuale adempimento degli atti d'intesa da parte dell'Ilva S.p.A. Quindi le deposito questi due documenti. La ringrazio.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Sono memorie, le acquisiamo.

AVVOCATO G. MELUCCI – Posso, Giudice? (*Fuori microfono*).

GIUDICE F. VALENTE – Sì.

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, Giudice, io, per ragioni di puntualità rispetto a tutti i miei assistiti... Io sono certo di averlo fatto diffusamente anche in occasione delle mie conclusioni, dopo la mia discussione del 17 ottobre. Le vorrei anche dire che concludo anche per l'imputato Ceriani, che è deceduto, chiedendo comunque per lui il non luogo a procedere con la formula più ampia, segnalandole che in atti è comunque presente il certificato di morte dello stesso Ceriani.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene.

AVVOCATO G. MELUCCI – Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Quindi conclude per Ceriani.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io deposito anche il verbale di Mazzoni che ho citato, così lo iniziamo ad anticipare. Del Dottor Mazzoni dell'AIA.

GIUDICE F. VALENTE – Sì. Il Pubblico Ministero su tutta la documentazione che si acquisisce?

P.M. V. MONTEMURRO – Nulla osserva.

GIUDICE F. VALENTE - Nulla osserva. Allora, se non c'è altro... Per quanto riguarda il

calendario di udienza, anzitutto una piccola integrazione. L'udienza del 07 novembre, in cui avrebbero dovuto discutere gli Avvocati Loreto, Dinacci, Pasanisi, per ragioni di ufficio è opportuno spostarla al 24 novembre. Quindi lunedì 24 novembre. Per il resto si conferma integralmente il calendario, con prossima udienza il 28 novembre.

AVVOCATO A. LORETO - Giudice, se posso, l'Avvocato Pasanisi e l'Avvocato Pesare interverrebbero - poi le mando il prospetto aggiornato come l'altra volta - all'udienza del 14.

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato, se può dirlo al microfono, se no non...

AVVOCATO A. LORETO - Sì, Giudice. Allora, giusto per conferma, i colleghi Pasanisi e Pesare, nell'interesse dell'imputato Dinoi - quindi è un infortunio, è uno dei due infortuni mortali - hanno preannunciato un intervento molto breve, e interverrebbero all'udienza del 14 novembre.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Allora, integriamo in questo senso: per questi due difensori al 14 novembre; per, invece, gli interventi Dinacci e Loreto, 24 novembre invece del 77.

AVVOCATO A. LORETO – Va benissimo.

GIUDICE F. VALENTE – L'udienza del 07 è revocata, parimenti all'udienza del 25 novembre.

AVVOCATO – Revocata?

GIUDICE F. VALENTE - Sì, revocata 25 novembre. Quella settimana, al suo posto, ci sarà il 24 novembre. Poi, per quanto riguarda le richieste di integrazione probatoria, rilevato come mi sono riservato... appunto, sciolgo la riserva che ho assunto alla scorsa udienza, limitatamente a questa richiesta, ossia quella di acquisizione documentale di questo fascicolo che starebbe presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto. Sull'altra invece, ossia il rifacimento con diversi parametri della perizia epidemiologica, il Pubblico Ministero non si è ancora espresso. Eventualmente si esprimerà in sede di repliche e lo si deciderà dopo. Quindi, osservato come questa richiesta vada anzitutto riqualficata... Non 422, perché non avendo elementi relativamente al contenuto, al di là di quello che il teste quando è stato escusso... il teste Severini ha rappresentato in merito al suo interesse per il presente fascicolo, e quindi di un'opportunità sicuramente di integrare le indagini da questo punto di vista, per renderle maggiormente complete anche sotto questo profilo e non lasciare nessun - per così dire - cono d'ombra in nessun aspetto. La decisività "in favor", ai fini del 422, ovviamente non la si può pronosticare, non avendo questi atti materialmente. Pertanto va riqualficata, ai sensi dell'Articolo 421 bis del Codice di Procedura Penale, come ordinanza di integrazione delle indagini su sollecito di Parte. Questa ordinanza... Questa richiesta è fondata. Pertanto, preso atto anche della disponibilità del Pubblico Ministero di udienza ad interloquire direttamente con la Procura di Taranto, si dà termine di giorni sette al Pubblico Ministero affinché

acquisisca gli atti contenuti nel fascicolo numero 9395/05 R.G.N.R. della Procura di Taranto, o eventuali...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Avevo chiesto... anche stralci.

GIUDICE F. VALENTE - Eventuali stralci, fascicoli stralci...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - ...di questo procedimento. Quindi questi atti devono essere dati in ostensione. Quindi essenzialmente entro il... Do come data... Si tratta di integrazione documentale, quindi non è necessario andare troppo oltre. Si può andare già al 31. Termine ultimo è 31 ottobre, che è data in cui peraltro non era neanche fissata udienza. Per quanto riguarda questa richiesta...

INTERVENTO - Cortesemente, riusciamo ad avere questa parte del verbale in tempi brevi, in modo da trasmetterlo?

GIUDICE F. VALENTE – Sì. Si sollecita ovviamente la società affidataria della stenotipia di elaborare il verbale stenotipico il prima possibile, con urgenza. Ciò posto, andiamo al 28 ottobre. 28/10. Logicamente non interferisce con la parallela attività di integrazione investigativa autorizzata al P.M. Quindi 28/10 Avvocati Garzone, Errico e Lisco, come da calendario.

AVVOCATO A. LORETO – Grazie. Aula Coviello? Vi dico già da adesso, l'Aula Coviello sarà.

